



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 143**

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione-**

**Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 19 – 2021 –

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione-**

**Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, cd. "Riaperture" - nel quale, in sede di conversione in Legge è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies che proroga il termine di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Trattasi, come previsto dai commi 125 e 125-bis, degli obblighi di pubblicazione da parte di soggetti, comprese le Associazioni, che abbiano ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura per un importo superiore a 10.000,00 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ecc.).

L'art. 125-ter prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, "l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 125 e 125-bis, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti nonché la sanzione accessoria degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni senza ottemperare all'obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti".

Pertanto, ai sensi dell'art. 125-ter, entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere da parte, tra l'altro, delle Associazioni e, quindi anche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alla pubblicazione nel proprio sito o in quello delle Associazioni che le rappresentano, di tutte le somme percepite nell'anno 2020 di cui ai predetti artt. 125 e 125-bis.

Per effetto della disposizione recata dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, il termine del 1° gennaio 2020 è prorogato al 1° gennaio 2022. Ne consegue che, pur non venendo meno l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, l'omissione viene sanzionata a partire dal 1° gennaio 2022.